

CIRCOLARE INFORMATIVA

Asolo, 27/11/2025

Gentile Cliente, si riportano di seguito alcune importanti comunicazioni e novità.

Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle Imprese

Il Decreto Legge 159/2025 prevede importanti novità sull'obbligo, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, di iscrivere il domicilio digitale PEC degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro delle Imprese.

Di seguito le principali novità:

- l'obbligo si applica solo alle società di capitali, società consortili e cooperative. Sono quindi escluse le società di persone;
- l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori, stabilito inizialmente in capo a tutti gli amministratori, dal 31 ottobre 2025 è limitato **all'amministratore unico, agli amministratori delegati** o, in loro mancanza, al **Presidente del Consiglio di Amministrazione**;
- la PEC degli amministratori **non può coincidere con la PEC dell'impresa**.

È necessario comunicare l'indirizzo PEC entro il 31 dicembre 2025.

Ai fini di provvedere alla comunicazione richiesta, chiediamo quindi ai gentili Clienti, se già in possesso, di comunicarci gli indirizzi PEC personali.

Diversamente lo Studio provvederà, entro i termini previsti, alla creazione degli indirizzi PEC per i soggetti obbligati ed al relativo deposito al Registro delle Imprese.

Collegamento POS e registratori telematici dal 2026

A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli esercenti attività di vendita al dettaglio e assimilate **dovranno collegare gli strumenti di pagamento elettronico** (sia terminali POS fisici che software per i pagamenti digitali) **ai Registratori Telematici (RT)** o i Server RT.

Gli esercenti non dovranno sostenere costi di adeguamento hardware, poiché l'abbinamento avverrà tramite un apposito servizio web denominato *"Gestisci Collegamenti"*, che verrà reso disponibile all'interno della sezione *"Corrispettivi"* del portale *"Fatture e Corrispettivi"* nell'area riservata del portale Agenzia Entrate.

L'operazione di censimento e collegamento degli strumenti dovrà essere effettuata solo una volta, non si tratta, quindi, di un adempimento periodico.

Di seguito si riepilogano i **termini per la fase di avvio del nuovo obbligo**:

- a **marzo 2026**, verrà resa disponibile la **nuova funzionalità "Gestisci Collegamenti"** (la data esatta verrà pubblicata su sito dell'Agenzia Entrate);
- dalla data di attivazione del servizio, si dovrà **effettuare il collegamento entro 45 giorni**;
- eventuali successive operazioni di modifica o nuovi collegamenti dovranno essere comunicate tra il **sesto giorno e l'ultimo giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di attivazione o variazione dello strumento**.

Lo studio provvederà, una volta disponibile la funzionalità, a comunicare il collegamento per la fase di avvio del nuovo obbligo.

Si ricorda ai gentili Clienti di comunicarci eventuali successive modifiche o nuovi collegamenti al fine di rispettare l'obbligo di comunicazione nei tempi previsti.

Bonus Mamme 2025

L'Inps ha previsto un bonus per l'anno 2025, in favore delle **lavoratrici madri con due o più figli, che svolgono un'attività di lavoro dipendente o autonomo**, che consiste nell'erogazione di una somma pari ad **€ 40 al mese**.

Beneficiarie e requisiti:

- **lavoratrici madri dipendenti**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
- **lavoratrici madri autonome** iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata;
- **con due figli** (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età **inferiore a dieci anni**;
- **con tre o più figli** (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età **inferiore a diciotto anni**.
- titolari di **reddito da lavoro** per l'anno 2025, rilevante ai fini fiscali, **non superiore ad € 40.000** annui.

Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere al 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025.

Per le mamme **con tre o più figli, il beneficio non è riconosciuto** nei periodi nei quali le medesime **sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**.

Durata:

- con due figli il bonus viene erogato fino al mese del **compimento del decimo anno** da parte del **secondo figlio**;
- con più di due figli e fino al mese di **compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo**.

Presentazione domanda e scadenza:

- domanda da presentarsi **tramite il portale INPS** (con SPID, CIE o CNS), **contact center** (803.164 da rete fissa o 06 164.164 da mobile) o **Patronato**;
- **entro il 9 dicembre 2025** (le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano **successivamente a tale data**, come a titolo esemplificativo, nascita del secondo figlio entro il 31 dicembre 2025, possono presentare la domanda **entro il 31 gennaio 2026**).

L'importo è pari a **40 euro mensili**, per un massimo di 12 mesi, con pagamento in un'unica soluzione a dicembre 2025 o, in caso di domanda tardiva, entro febbraio 2026.

Il bonus non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte e dei contributi previdenziali e non rileva ai fini della determinazione dell'ISEE.

Polizza contro gli eventi catastrofici, scadenza per micro e piccole imprese

Si ricorda che la scadenza per la stipula della polizza contro gli eventi catastrofici per le micro e piccole imprese è fissata al **31 dicembre 2025**.

Per quanto riguarda la definizione della dimensione dell'impresa, in base alle Direttive UE, rientrano nella singola tipologia (micro, piccola) le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, **non superano almeno due dei seguenti limiti**:

Tipologia	Totale Stato Patrimoniale €	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni €	Numero medio dei dipendenti durante l'esercizio
Micro Imprese	450.000	900.000	10
Piccole Imprese	5.000.000	10.000.000	50

Si ricorda che l'obbligo riguarda **tutte le imprese** con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, **tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese**. Sono escluse le imprese agricole e i professionisti, anche se appartenenti a studi associati.

L'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni materiali impiegate per l'attività d'impresa, tra cui terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (purché non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico).

Gli eventi calamitosi e catastrofali che dovranno essere coperti dall'assicurazione sono alluvioni, terremoti e frane.

Per quanto riguarda i beni in locazione, è importante che anch'essi siano coperti da polizza senza rilevanza su chi sia l'effettivo sottoscrittore della stessa, locatore o locatario.

Acquisto di carburante, senza Iva la ricarica per le carte prepagate

Le ricariche delle carte carburante non sono rilevanti ai fini Iva. Il momento di imponibilità e l'obbligo di emissione della fattura sorgono all'atto dell'utilizzo della carta ovvero dell'acquisto del carburante.

Fino ad oggi, nella circolare 8/E/2018, l'Agenzia aveva precisato che, nel caso in cui una compagnia petrolifera emette buoni carburante o carte ricaricabili, l'operazione va documentata tramite l'emissione di una fattura elettronica già al momento della cessione/ricarica della carta.

Con la risposta all'interpello 235/2025, **l'Agenzia delle Entrate rivede la sua precedente posizione** prendendo atto che, tale gestione ai fini Iva, genera una duplicazione dell'imposta, in quanto al momento del rifornimento, il corrispettivo dell'erogazione veniva comunque trasmesso telematicamente e nuovamente assoggettato ad Iva.

Ne consegue che **l'imposta diventa esigibile esclusivamente quando la carta viene utilizzata come corrispettivo per il rifornimento di carburante**, momento in cui l'operazione si considera effettuata.

ENTI ASSOCIATIVI

Novità gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026, con l'entrata in vigore delle norme fiscali di cui al Titolo X del Codice del Terzo Settore, **il regime forfettario agevolato di cui alla Legge n. 398/1991 non sarà più applicabile in generale** a tutti gli enti associativi senza fini di lucro; **resterà valido solo per ASD e SSD non iscritte al RuntS.**

Proroga IVA

Con riferimento alla riforma IVA, prevista sempre per gli Enti del Terzo Settore a partire dal 1° gennaio 2026, il Ministero dell'Economia e delle Finanze **ha confermato una proroga di 10 anni** sul regime IVA per gli ETS, garantendo così la continuità dell'esenzione per le operazioni svolte dagli enti associativi non commerciali. Ciò significa che gli enti interessati, che non svolgono attività



commerciale, possono continuare a non emettere fattura per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni verso i propri soci.

Si avvisa la gentile clientela che lo Studio rimarrà chiuso dal pomeriggio del 23/12/2025 al 06/01/2026 compreso. Per urgenze inviare una mail a roberto@studiobacchin.it oppure lasciare un messaggio al numero 349.3643857.

***Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,***

Studio Bacchin Berton & Associati

